

LEGGE GELLI: INADEMPIENZA ECM E COPERTURA ASSICURATIVA

Assicurazione legge Gelli: senza assolvimento obblighi ECM nessuna copertura per il professionista

Nell'ultima determina Ministeriale relativa alla legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, la 24/17 c.d. Gelli, è sancito l'obbligo, per i professionisti e anche per le aziende operanti nel settore sanitario, di **Educazione continua in medicina (ECM)** ossia l'obbligo di formazione professionale al fine del mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo sanitario.

Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale – sostanzialmente, ma non soltanto, i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “*può essere esercitato nei confronti dell'assicurato qualora l'esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l'obbligo formativo e di aggiornamento*” previsto per l'ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:

- a) al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;
- b) alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge;
- c) dall'assolvimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento ECM.

Per i professionisti dipendenti e convenzionati, quindi, è in pericolo la copertura della rivalsa, mentre per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l'aumento del premio assicurativo.

E' la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM a causa probabilmente della recente notizia della conferma della sanzione a un odontoiatra sospeso per 3 mesi a causa del mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Il professionista, come riferisce il presidente CAO del capoluogo valdostano, Massimo Ferrero, era stato denunciato da una paziente per lavori mal eseguiti. Questi, a loro volta sarebbero stati ricollegabili proprio al mancato aggiornamento professionale.

Nella sentenza della CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie) si ricorda che “l'obbligo di formazione e/aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua”. Nella pronuncia si cita la riforma, legge 502 del 1992 e il sistema ECM previsto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Il professionista non in regola dunque potrà continuare a esercitare, ma si troverà “scoperto” in caso di un sinistro per colpa a lui addebitata.

Si inserisce quindi una maggiore conseguenza per i professionisti dipendenti e convenzionati e minore per i liberi professionisti al fine di garantire comunque il risarcimento dei danni alla persona danneggiata.

Fermo restando l'opportunità di un sistema sanzionatorio – legislativo, contrattuale o deontologico – la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l'assicurazione, dall'altro ne limita la copertura retrodatando l'assolvimento degli obblighi al triennio precedente. Come è noto l'assolvimento dei crediti ECM non è elevato e subordinare l'operatività della polizza – ancorché per la sola rivalsa per colpa grave – a un deficit formativo che non è più possibile colmare diventa un problema per decine di migliaia di professionisti (medici, infermieri, professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).

E' la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM. L'obbligo della formazione continua in medicina è vigente da circa venti anni e non ha mai previsto sanzioni legislative, contrattuali e deontologiche.

E' curioso che questa sanzionabilità – nella forma della mancata copertura assicurativa – avvenga in un decreto sulle assicurazioni e non in atti normativi e deontologici più inerenti l'esercizio professionale.

FONTE: Quotidiano Sanità